



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 novembre 2010 (22.11)
(OR. en)**

16223/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0331 (NLE)**

TDC 13

PROPOSTA

Mittente: Commissione

Data: 19 novembre 2010

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 681 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.11.2010
COM(2010) 681 definitivo

2010/0331 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

È necessario fissare dei contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli la domanda dell'Unione dei prodotti in questione.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri sono disposti ad aprire i contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali).

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto dal gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Modifica di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non riscossi per un importo totale di 9 422 228 EUR.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio² ha aperto dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è ora necessario aprire per taluni prodotti, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla, per un volume adeguato.
- (2) Il volume dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d'ordine 09.2977 e 09.2635 è insufficiente per soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione per il periodo contingente in corso, che termina il 31 dicembre 2010. Occorre pertanto aumentare i volumi contingenti in questione con effetto a decorrere dal 1° luglio 2010.
- (3) L'Unione non ha più interesse a mantenere nel 2011 contingenti tariffari per taluni prodotti i cui contingenti sono stati stabiliti per il 2010. Tali contingenti devono pertanto essere chiusi a decorrere dal 1° gennaio 2011 e i prodotti corrispondenti devono essere cancellati dall'elenco figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 7/2010.
- (4) Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento (UE) n. 7/10 sia integralmente sostituito.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.
- (6) Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2010, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

— il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2977 è fissato a 40 000 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2635 è fissato a 1 300 000 km.

Articolo 3

Con effetto dal 1° gennaio 2011, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sono inserite le righe corrispondenti ai contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.2638, 09.2639, 09.2640, 09.2941, 09.2642 e 09.2643.

Articolo 4

Con effetto dal 1° gennaio 2011, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sono soppresse le righe corrispondenti ai contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.2002, 09.2604, 09.2611, 09.2807 e 09.2914.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO**"ALLEGATO**

Numero d'ordine	Codice CN	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)(2)	1.1.-31.12.	700 tonnellate	0%
09.2913	ex 2401 10 35	91	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0%
	ex 2401 10 70	10				
	ex 2401 10 95	11				
	ex 2401 10 95	21				
	ex 2401 10 95	91				
	ex 2401 20 35	91				
	ex 2401 20 70	10				
	ex 2401 20 95	11				
	ex 2401 20 95	21				
	ex 2401 20 95	91				
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80% o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0%
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)	1.1.-31.12.	13 000 tonnellate	0%
09.2806	ex 2825 90 40	30	Trioossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0%
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0%
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diclorobenzene	1.1.-31.12.	2 600 tonnellate	0%
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)	1.1.-31.12.	15 000 tonnellate	0%
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5%	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile	1.1.-31.12.	2 500	0%

					tonnellate	
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0%
*09.2638	2915 21 00	10	Acido acetico di purezza, in peso, del 99% o più	1.1.-31.12.	500 000 tonnellate	0%
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0%
09.2634	ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5%	1.1.-31.12.	4 600 tonnellate	0%
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido <i>o</i> -acetilsalicilico	1.1.-31.12.	120 tonnellate	0%
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0%
09.2632	ex 2921 22 00	10	Esametilendiammina	1.1.-31.12.	35 000 tonnellate	0%
09.2602	ex 2921 51 19	10	<i>o</i> -Fenilendiammina	1.1.-31.12.	1 800 tonnellate	0%
09.2977	2926 10 00		Acrilonitrile	1.1.-31.12.	30 000 tonnellate	0%
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0%
09.2603	ex 2930 90 99	79	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)	1.1.-31.12.	9 000 tonnellate	0%
09.2810	2932 11 00		Tetraidrofurano	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0%
09.2812	ex 2932 29 85	77	Esan-6-olide	1.1.-31.12.	4 000 tonnellate	0%
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido ribonucleico	1.1.-31.12.	110 tonnellate	0%
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0%

09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosolfonato di sodio	1.1.-31.12.	40 000 tonnellate	0%
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0%
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma	1.1.-31.12.	280 000 tonnellate	0%
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	2 200 tonnellate	0%
09.2829	ex 3824 90 97	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30%, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100° C	1.1.-31.12.	1 600 tonnellate	0%
09.2986	ex 3824 90 97	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60% o più di dodecildimetilammina — 20% o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5% o più di esadecildimetilammina, destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)	1.1.-31.12.	14 315 tonnellate	0%
09.2907	ex 3824 90 97	86	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75% o più di steroli, — non più del 25% di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	1.1.-31.12.	2 500 tonnellate	0%
09.2140	ex 3824 90 97	98	Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0% di N,N-dimetil-1-octanamine — 94% come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2% al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine	1.1.-31.12.	4 500 tonnellate	0%
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60% o più, ma non oltre il 68%, di propilene e 32% o più, ma	1.1.-31.12.	1 000	0%

			non oltre il 40% di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190° C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)		tonnellate	
*09.2947	ex 3904 69 80	95	Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0%
*09.2639	3905 30 00		Poli(alcole vinilico)	1.1.-31.12.	18 000 tonnellate	0%
*09.2640	ex 3905 99 90	91	Butirrale di polivinile	1.1.-31.12.	8 000 tonnellate	0%
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2800 unità monomeriche (\pm 100)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0%
*09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa	1.1.-31.12.	58 500 tonnellate	0%
*09.2641	ex 3913 90 00	87	Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — peso molecolare medio ponderale (M_w) non superiore a 900 000 — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all'1% in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5% in peso	1.1.-31.12.	200 kg	0%
09.2813	ex 3920 91 00	94	Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29% ma non superiore al 31% di 2,2'-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	1.1.-31.12.	2 000 000 m ²	0%
09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300mm e — che hanno un tenore in peso di TiO ₂ non superiore all'1% e — che hanno un tenore in peso di Al ₂ O ₃ non superiore a 0,4% e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9% a 1700° C	1.1.-31.12.	75 tonnellate	0%
09.2815	ex 6909 19 00	70	Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per	1.1.-31.12.	380 000 units	0%

			cm ² della sezione trasversale			
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (± 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso	1.1.-31.12.	350 000 m ²	0%
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5% o più, ma non più di 4% di carbonio e non più di 70% di cromo	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0%
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)	1.1.-31.12.	240 000 units	0%
*09.2636	ex 8411 82 80	20	Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un'efficienza di ciclo semplice superiore a 40%	1.1.-31.12.	10 units	0%
09.2763	ex 8501 40 80	30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)	1.1.-31.12.	2 000 000 units	0%
*09.2642	ex 8501 40 80	40	Unità costituita da — motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e — un ventilatore a induzione destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)	1.1.-31.12.	120 000 units	0%
*09.2633	ex 8504 40 82	20	Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)	1.1.-31.12.	4 500 000 units	0%
*09.2643	ex 8504 40 82	30	Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)	1.1.-31.12.	1 038 000 units	0%
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione	1.1.-31.12.	3 000 000 units	0%
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 x 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 units	0%

*09.2635	ex 9001 10 90	20	Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)	1.1.-31.12.	2 600 000 km	0%
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9005, 9013 e 9015 (1)	1.1.-31.12.	5 000 000 units	0%

(1) L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione degli stessi sono subordinate alle condizioni stabilite dalle disposizioni UE in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 11)]. 10. 1993, p. 1).

(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

* Posizione nuova o modificata.

"

**SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2010: **14 079 700 000 EUR**

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2011: **14 079 700 000 EUR (PB 2011)**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

x Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ³	Periodo di 6 mesi con inizio il 1.7.2010	[2011]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	-0,2	-9,2

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

ALLEGATO I

Valido a decorrere dal 1.7.2010.

Contingenti tariffari di cui all'articolo 2

Designazione delle merci	Volume contingente (unità/t)	Prezzo stimato (euro per t, km)	Dazio (%) (TDC 2011)	Dazio contingente (%)	Perdita di entrate prevista (in euro)
ACN (acrilonitrile) 09.2977	+ 10 000 tonnellate (quantitativo iniziale: 30 000 tonnellate)	900	2,9	0	261 000
Fibre ottiche 09.2635	+ 150 000 km (quantitativo iniziale: 1 150 000 km)	6,66	2,9	0	28 971

**Perdita di entrate complessiva:
(289 971 EUR – 72 493 EUR) = 217 478 EUR netti.**

ALLEGATO II

Valido a decorrere dal 1.1.2011.

Contingenti tariffari di cui all'articolo 3

Designazione delle merci	Variazione del quantitativo contingente (t/g)	Prezzo stimato (EUR per t/kg/unità)	Dazio (%) (TDC 2011)	Dazio contingente (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingente (in euro)
09.2638 Acido acetico	+ 500 tonnellate (quantitativo iniziale: 0 tonnellate)	260 000 EUR/t	5,5	0	7 150 000
09.2639 Alcole	+ 18 000 tonnellate (quantitativo iniziale: 0 tonnellate)	1 825 EUR/t	6,5	0	2 135 250
09.2640 Butirrale	+ 500 tonnellate (quantitativo iniziale: 0 tonnellate)	3 580 EUR/t	6,5	0	116 350
09.2641 Ialuronato	+ 200 kg (quantitativo iniziale: 0 tonnellate)	173 081 EUR/kg	6,5	0	2 250 053
09.2642 Unità destinata alla fabbricazione di aspirapolveri	+ 120 000 u (quantitativo iniziale: 0 u)	6,76 EUR/u	2,7	0	21 902
09.2643 Schede di alimentazione	+ 1 038 000 u (quantitativo iniziale: 0 u)	17,50 EUR/u	3,3	0	599 445

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:
(12 273 000 EUR – 3 068 250 EUR) = 9 204 750 EUR netti.

4. MISURE ANTIFRODE

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari includono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.

5. ALTRE OSSERVAZIONI